



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 giugno 2011 (27.06)
(OR. en)**

**11207/11
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0165 (COD)**

**ASILE 45
CODEC 980**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 giugno 2011
Destinatario:	Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2011) 319 definitivo - ALLEGATO
Oggetto:	ALLEGATO Spiegazione dettagliata della proposta modificata che accompagna il documento Proposta di modifica di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2011) 319 definitivo - ALLEGATO.

All.: COM(2011) 319 definitivo - ALLEGATO



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.6.2011
COM(2011) 319 definitivo

ALLEGATO

Spiegazione dettagliata della proposta modificata

che accompagna il documento

Proposta di modifica di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale
(rifusione)**

Spiegazione dettagliata della proposta modificata a confronto con la proposta di modifica della direttiva 2005/85/CE presentata dalla Commissione nel 2009

Articolo 1

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 2

Sono state apportate le seguenti modifiche rispetto alla proposta del 2009:

- d) La definizione di richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari:
 - i) introduce un termine più preciso, quello appunto di "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari", che riflette meglio la necessità di tenere conto delle esigenze particolari ai fini della direttiva procedure;
 - ii) introduce l'orientamento sessuale e l'identità di genere, poiché anche in questi casi, in sede di esame della domanda e specialmente in sede di colloquio personale, occorre verificare che il richiedente sia in grado di presentare la sua situazione;
 - iii) chiarisce la natura di talune motivazioni sostituendo l'espressione "problemi psichici" con "grave malattia fisica, malattia psichica, disturbi post-traumatici".
- n) La proposta modificata estende il campo di applicazione del termine "rappresentante" per precisare che, in funzione del sistema nazionale, un minore non accompagnato può essere rappresentato legalmente non solo da una persona ma anche da un'organizzazione.
- q) La nuova definizione di domanda reiterata è necessaria a sostegno dei chiarimenti apportati in tutto il testo alle norme sulle domande reiterate.

Articolo 3

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 4

La proposta modificata introduce cambiamenti di rilievo diretti a semplificare le norme e agevolarne l'applicazione.

Si chiarisce che l'autorità accertante dovrebbe disporre di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti, e che il suo personale deve ricevere una formazione adeguata. Per semplificare le norme sulle attività di formazione da prevedere per il personale, la proposta modificata è stata allineata alle norme pertinenti del regolamento istitutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (regolamento (UE) n. 439/2010), tramite un riferimento al suo articolo 6, paragrafo 4, lettere da a) ad e). L'obbligo di formazione riguarda adesso i seguenti elementi:

- a) i diritti umani internazionali e l'acquis dell'Unione in materia di asilo, comprese specifiche problematiche giuridiche o giurisprudenziali;
- b) le problematiche attinenti al trattamento delle domande di asilo di minori e di persone vulnerabili con esigenze particolari;
- c) le tecniche di intervista;
- d) l'utilizzo delle perizie mediche e legali nelle procedure di asilo;
- e) le problematiche attinenti alla produzione e all'utilizzo delle informazioni sui paesi di origine;
- f) le condizioni di accoglienza, compresa una speciale attenzione per i gruppi vulnerabili e le vittime di tortura.

Per quanto riguarda le deroghe al principio di un'unica autorità accertante, è stata introdotta una nuova lettera b) relativa ai casi in cui un'altra autorità (ad es. le guardie di frontiera) accordi o rifiuti il permesso di entrare nel territorio nell'ambito di una procedura di frontiera. Si specifica che in questi casi la decisione sul permesso dev'essere basata sul parere dell'autorità accertante. Scopo di tale modifica è allineare le norme della direttiva con le diverse modalità di controllo di frontiera vigenti negli Stati membri.

Articolo 5

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 6

Per ottenere una struttura più chiara, l'articolo 6 della proposta del 2009 è stato diviso in due articoli: l'articolo 6 della proposta modificata illustra il principio generale della facilità e rapidità di accesso alla procedura, mentre l'articolo 7 riguarda le domande presentate per conto di persone a carico o minori.

La terminologia dell'articolo è stata chiarita rispetto sia alla proposta del 2009, sia all'attuale direttiva, introducendo una distinzione più netta (in inglese) tra *make an application* ("presentare istanza") e *lodge an application* ("introdurre una domanda") di protezione internazionale. Secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera b), una domanda si considera presentata non appena una persona di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria chiede protezione a uno Stato membro: tale atto non presuppone alcuna formalità amministrativa. Al momento di "introdurre" una domanda, invece, si adempiono le necessarie formalità amministrative. In virtù del paragrafo 2, gli Stati membri devono offrire a chi intenda chiedere protezione internazionale un'effettiva possibilità di inoltrare la domanda appena possibile, a prescindere dalle eventuali restrizioni pratiche di cui al paragrafo 1.

Nel paragrafo 3 si chiarisce che il semplice fatto di aver presentato domanda e di essere quindi un richiedente dev'essere registrato entro 72 ore e che questo termine non riguarda la registrazione completa della domanda: la norma diventa così più chiara e più compatibile con le specificità dei vari sistemi di asilo nazionali.

L'obbligo di agevolare l'accesso alle procedure di asilo imposto ad autorità diverse dall'autorità accertante è stato semplificato: si stabilisce ora un principio generale per cui il personale delle autorità cui potrebbero essere presentate domande abbia le istruzioni e la formazione necessaria per adempiere all'obbligo di agevolare l'accesso alla procedura. Un riferimento agli orientamenti elaborati dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo mira ad armonizzare ulteriormente gli strumenti operativi.

Per consentire agli Stati membri di gestire efficacemente i casi di afflusso simultaneo di un gran numero di domande da parte di cittadini di paesi terzi o apolidi, la proposta prevede la possibilità di prorogare il termine di 72 ore a 7 giorni lavorativi.

Articolo 7

La proposta modificata chiarisce a quali condizioni un minore può presentare domanda per proprio conto; fra queste, la condizione che il minore abbia la capacità di agire in giudizio in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato, ovvero tramite i genitori o altro familiare adulto.

Articolo 8 (corrispondente all'articolo 7 della proposta del 2009)

L'articolo semplifica le norme stabilite dal corrispondente articolo 7 della proposta del 2009, allo scopo di accordare agli Stati membri maggiore flessibilità nell'attuazione di tali norme. In particolare, si specifica che i servizi di interpretazione devono essere forniti soltanto nella misura minima necessaria per agevolare l'accesso alla procedura. In sostanza, l'obiettivo è consentire a chi vuole chiedere protezione internazionale di farlo. Il termine "servizi" indica che gli Stati membri hanno un ampio margine di manovra per stabilire le modalità appropriate.

Articolo 9 (corrispondente all'articolo 8 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 10 (corrispondente all'articolo 9 della proposta del 2009)

Per tenere conto dell'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e dell'importante ruolo specifico che svolge nell'UE fornendo agli Stati membri informazioni affidabili sui paesi di origine nelle procedure di asilo, è stato invertito l'ordine di citazione tra l'Ufficio stesso e l'UNHCR.

Al paragrafo 3, lettera b), è stato eliminato il riferimento al diritto del richiedente e del suo consulente legale di accedere alle informazioni sul paese di origine, ed è stato spostato all'articolo 21, paragrafo 1, come nuova lettera d), allo scopo di rendere il testo più coerente.

È stato aggiunta una lettera d) al paragrafo 3 per garantire che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia anche la possibilità di chiedere consulenze su questioni religiose, che possono essere rilevanti nei casi in cui i rifugiati siano perseguitati per motivi connessi alla religione.

Articolo 11 (corrispondente all'articolo 10 della proposta del 2009)

Sono state aggiunte al paragrafo 3 due motivazioni supplementari in quanto la rivelazione di dati specifici sull'orientamento sessuale o l'identità di genere potrebbe nuocere all'interesse del richiedente nel caso di una decisione unica che riguardi tutte le persone a carico.

Articolo 12 (corrispondente all'articolo 11 della proposta del 2009)

È stato modificato il paragrafo 1, lettere a) e f). La proposta prevede che la lingua utilizzata per informare il richiedente sulla procedura sia una lingua che il richiedente capisce o è ragionevole supporre possa capire. Inoltre alla lettera a), per rendere i richiedenti più consapevoli delle conseguenze di un ritiro della domanda, si impone agli Stati membri di informare i richiedenti sulle norme in materia all'inizio della procedura. Si tratta di una garanzia necessaria a causa dei cambiamenti apportati alle regole in materia di ritiro della domanda.

Al paragrafo 1, lettera b), si chiarisce che il richiedente può essere invitato a un colloquio non soltanto dall'autorità accertante ma anche da altre autorità competenti, nei casi di colloquio sull'ammissibilità.

La nuova lettera d) sancisce il diritto dei richiedenti, ed eventualmente dei loro consulenti legali, di accedere alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b). La modifica non introduce nuovi obblighi, ma la disposizione è stata spostata qui dall'articolo 10 perché il riferimento all'accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), garantisce maggiore coerenza con l'articolo 12 per quanto riguarda la struttura del testo.

Articolo 13 (corrispondente all'articolo 12 della proposta del 2009)

La proposta modificata rende la formulazione del paragrafo 1 più precisa e coerente senza cambiarne il contenuto.

Articolo 14 (corrispondente all'articolo 13 della proposta del 2009)

Le norme in materia di colloqui personali sono rese più flessibili. Pur sussistendo la regola generale per cui i colloqui sul merito di una domanda devono essere condotti dal personale dell'autorità accertante, ove un numero elevato di cittadini di paesi terzi o apolidi chieda contemporaneamente protezione internazionale gli Stati membri possono disporre che il personale di un'altra autorità partecipi allo svolgimento di tali colloqui. In questo caso, tuttavia, il personale deve ricevere la stessa formazione riservata al personale dell'autorità accertante. Questa prassi può essere applicata solo in via temporanea, fintantoché permangono le condizioni di cui sopra.

Il terzo comma del paragrafo 1 è stato semplificato e chiarito senza modificare l'obbligo di offrire agli adulti a carico la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Al paragrafo 2, lettera b), l'espressione "autorità competente" è stata cambiata in "autorità accertante" per garantire che sia sempre l'autorità accertante a decidere se il colloquio personale possa essere omesso qualora il richiedente sia incapace o non sia in grado di sostenerlo.

Articolo 15 (corrispondente all'articolo 14 della proposta del 2009)

Al paragrafo 3, lettera a), si specifica che la persona incaricata di condurre il colloquio deve avere la competenza necessaria per tener conto del contesto personale e (invece di "o") generale in cui nasce la domanda al fine di prendere una decisione adeguata. I due contesti non sono infatti alternativi, ma devono essere presi in considerazione congiuntamente. All'elenco di esempi di circostanze di cui si deve tener conto sono stati aggiunti l'orientamento

sessuale e l'identità di genere, poiché si tratta di elementi che può essere necessario prendere in considerazione durante il colloquio.

Al paragrafo 3, lettera c), è stata semplificata la formulazione senza modificare il contenuto delle disposizioni.

Al paragrafo 3, lettera d), la norma per cui chi conduce il colloquio non deve indossare un'uniforme è stata resa più precisa, specificando che si tratta solo di uniformi militari o di polizia.

Al paragrafo 3, lettera e), la formulazione è stata resa più precisa.

Articolo 16 (corrispondente all'articolo 15 della proposta del 2009)

L'articolo è stato semplificato per agevolarne l'attuazione agli Stati membri. È stato eliminato l'obbligo di garantire che i quesiti posti al richiedente siano pertinenti per la valutazione poiché è implicito nell'obbligo di dare al richiedente una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda.

Articolo 17 (corrispondente all'articolo 16 della proposta del 2009)

L'articolo ha subito modifiche rilevanti rispetto alla proposta del 2009. Gli Stati membri non sono tenuti a trascrivere ogni singolo colloquio personale. Secondo le norme proposte, occorre redigere un verbale accurato in cui figurino tutti gli elementi sostanziali del colloquio. Gli Stati membri possono inoltre disporre la registrazione sonora o audiovisiva del colloquio, ma in tal caso occorre redigere un verbale accurato e la registrazione dev'essere allegata al verbale.

Il richiedente deve avere la possibilità di formulare osservazioni sul verbale. A tale scopo, dev'essere informato del contenuto del verbale alla fine del colloquio o entro un termine specifico, prima che l'autorità accertante prenda una decisione. L'avverbio "pienamente" indica che l'informazione deve comprendere tutti gli elementi del contenuto del verbale in modo globale e, se necessario, dev'essere fornita con l'assistenza di un interprete.

La proposta impone agli Stati membri di chiedere ai richiedenti di approvare il contenuto del verbale, con un'eccezione nel caso in cui il colloquio sia oggetto di una registrazione sonora o audiovisiva: in tal caso il richiedente deve avere la possibilità di utilizzare come prova nelle procedure di ricorso la registrazione allegata al verbale.

Se il richiedente rifiuta di approvare il verbale, il rifiuto è registrato nel suo fascicolo. Tuttavia, tale rifiuto non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione.

Articolo 18 (corrispondente all'articolo 17 della proposta del 2009)

La proposta mira a modificare notevolmente le norme sulle perizie mediche. Il titolo è stato modificato eliminando il termine "legali" per riflettere meglio l'effettivo contenuto dell'articolo.

La prima frase del paragrafo 1 enuncia il principio generale secondo cui al richiedente dovrebbe essere consentito di sottoporsi a visita medica per presentare all'autorità accertante un certificato medico a sostegno delle sue dichiarazioni. Tale certificato medico ha uno scopo limitato: mira a sostenere la dichiarazione del richiedente riguardo alle persecuzioni o ai danni

gravi subiti. Tale precisazione permette di chiarire che il certificato medico non costituisce di per sé una prova della persecuzione. Gli Stati membri possono fissare un termine ragionevole per la presentazione del certificato onde non ritardare l'esame e la decisione. Per rendere le procedure più efficaci ed evitare abusi o ritardi non necessari, la disposizione prevede la possibilità di prendere una decisione senza tener conto del certificato qualora questo sia stato presentato in ritardo senza validi motivi.

Una visita medica può essere particolarmente utile ai fini dell'esame della domanda qualora il richiedente non sia in grado di presentare nella loro completezza gli elementi a sostegno della sua domanda. Per tale motivo, il paragrafo 2 prevede che l'autorità accertante disponga di sua iniziativa, con il consenso del richiedente, una visita medica, se ritiene che sussistano motivi per credere che il richiedente soffra di disturbi post-traumatici da stress o delle conseguenze delle persecuzioni o dei danni gravi subiti, per cui non è in grado di sostenere un colloquio. Se il richiedente rifiuta di sottoporsi a visita medica, ciò non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione.

Il nuovo paragrafo 5 precisa il contenuto della formazione che gli Stati membri devono predisporre per le persone incaricate di condurre i colloqui con i richiedenti. Il verbo "riconoscere" indica che la formazione dev'essere finalizzata a garantire che coloro i quali conducono i colloqui conoscano e siano in grado di riconoscere possibili sintomi di tortura o altri problemi medici che potrebbero ostacolare la capacità del richiedente di sostenere un colloquio.

Articoli 19–22 (corrispondenti all'articolo 18 della proposta del 2009)

I nuovi articoli da 19 a 22 mirano ad adeguare e chiarire le norme relative al diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali per renderle più flessibili, garantendo al tempo stesso che le informazioni giuridiche e procedurali siano fornite gratuitamente a coloro che lo chiedono e non dispongono di risorse sufficienti. Si tratta di uno degli elementi principali del "*frontloading*" (concentrazione degli sforzi nella fase iniziale della procedura). La scelta di questa impostazione è stata corroborata dai risultati di un progetto svolto nel Regno Unito, il cosiddetto "Solihull pilot", presentato alla conferenza ministeriale sull'asilo del settembre 2010. Il progetto ha confermato l'ipotesi secondo cui il *frontloading* nel procedimento di asilo – che si esplica essenzialmente nel garantire l'accesso alla consulenza legale di persone competenti all'inizio della procedura – migliora significativamente la qualità delle decisioni di primo grado.

Rispetto alla proposta del 2009, la terminologia è stata modificata per evitare possibili fraintendimenti fra tre diverse nozioni: 1. la fornitura di un livello minimo di informazioni giuridiche e procedurali nelle procedure di primo grado, 2. il patrocinio legale gratuito volto a garantire un accesso effettivo alla giustizia nei procedimenti di ricorso, e 3. il diritto dei richiedenti di consultare un avvocato o consulente legale a proprie spese. Per ottenere norme e una struttura più chiare, l'articolo 18 della proposta del 2009 è stato diviso in quattro articoli, rendendo più netta la distinzione tra queste diverse nozioni relative alle diverse fasi del procedimento.

Articolo 19

L'articolo stabilisce le norme sulle informazioni giuridiche e procedurali gratuite nelle procedure di primo grado. Il titolo indica chiaramente che gli Stati membri sono tenuti a mettere a disposizione dei richiedenti, su loro istanza, informazioni giuridiche e procedurali

gratuite nelle procedure di primo grado e che ciò non rientra nell'"assistenza e rappresentanza legali". In linea con i sistemi giuridici nazionali di vari Stati membri, per adempiere a quest'obbligo non è necessario nominare un avvocato per ogni richiedente.

L'articolo stabilisce inoltre un livello minimo di informazioni giuridiche e procedurali che comprende in primo luogo la spiegazione delle tappe procedurali, degli strumenti, dei diritti e degli obblighi pertinenti al caso, ivi compreso l'obbligo di collaborare e presentare gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva qualifiche; in secondo luogo, nel caso di una decisione negativa, la spiegazione dei motivi di fatto, di diritto e di procedura su cui si basa il rifiuto, per consentire al richiedente di prendere una decisione più fondata riguardo all'opportunità di esercitare il diritto a un ricorso effettivo. Questo chiarimento si è rivelato necessario in seguito alle esperienze emerse dalle discussioni sulla proposta precedente.

Si noti che l'articolo 20, paragrafo 2, chiarisce che se gli Stati membri prestano assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nelle procedure di primo grado, si presume che tali assistenza e rappresentanza includano gli elementi previsti nell'ambito delle informazioni giuridiche e procedurali gratuite.

Il paragrafo 2 riguarda le ulteriori condizioni applicabili, di cui si parla qui di seguito commentando l'articolo 21.

Articolo 20

Il titolo del nuovo articolo indica che gli Stati membri devono garantire la disponibilità di assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle procedure di ricorso. Secondo la terminologia della proposta modificata, per assistenza e rappresentanza legali gratuite si intende che il richiedente dev'essere assistito e rappresentato da una persona competente, che nei sistemi di vari Stati membri è un avvocato qualificato. Sono stati inoltre stabiliti, anche in questo caso, requisiti minimi che comprendono la preparazione dei documenti procedurali e la partecipazione alle udienze dinanzi al giudice, quest'ultima limitata alle procedure di ricorso di primo grado. Nelle fasi ulteriori, gli Stati membri non sono tenuti a prestare assistenza e rappresentanza legali gratuite in virtù della direttiva. Dato che i requisiti minimi previsti a titolo di questa disposizione comprendono sia l'assistenza (preparazione di documenti), sia la rappresentanza (partecipazione alle udienze), si è chiarito che l'articolo riguarda l'assistenza "e" (invece che "e/o") la rappresentanza legali.

Il paragrafo 2 si riferisce alla prassi vigente in vari Stati membri secondo la quale già nelle procedure di primo grado (procedure amministrative presso l'autorità accertante) sono disponibili assistenza e/o rappresentanza legali gratuite (prestate da avvocati). Tenendo conto di tali sistemi, il paragrafo chiarisce che in questo caso gli Stati membri in questione non sono tenuti a fornire anche le informazioni giuridiche e procedurali di cui all'articolo 19, dato che l'assistenza e rappresentanza prestate da un avvocato coprono già queste esigenze.

Il paragrafo 3 prevede la possibilità di applicare il cosiddetto principio della fondatezza: gli Stati membri possono disporre che l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite non siano accordate ai richiedenti i cui ricorsi non abbiano prospettive concrete di successo, specificando però che ciò dev'essere valutato dal giudice e non dall'autorità accertante. Il secondo comma limita l'applicazione di questo principio mediante un riferimento all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in virtù del quale "a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia". Questo comma va letto in

combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), della direttiva, che enuncia la regola generale secondo la quale le gli Stati membri possono fornire le informazioni giuridiche e procedurali gratuite in primo grado e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite nelle procedure di ricorso unicamente a chi non disponga delle risorse necessarie.

Articolo 21

L'articolo stabilisce le condizioni generali per accordare le informazioni giuridiche e procedurali gratuite e l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite. Il nuovo paragrafo 1 lascia agli Stati membri un'ampia discrezionalità sul modo per adempiere a tali obblighi. Anche se la nomina di un avvocato è considerata una soluzione standard, gli Stati membri possono comunque adempiere agli obblighi di cui agli articoli 19 e 20 tramite ONG, funzionari governativi o servizi statali specializzati. La disposizione si adatta ai sistemi vigenti in diversi Stati membri.

Articolo 22

L'articolo sancisce il diritto del richiedente di consultare un avvocato in ciascuna fase della procedura. La distinzione principale tra le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 19-21 è che l'articolo 22 riguarda solo il diritto del richiedente di consultare un avvocato a sue spese. Stabilisce inoltre che gli Stati membri possono acconsentire a che organizzazioni non governative prestino tali servizi.

Articolo 23 (corrispondente all'articolo 19 della proposta del 2009)

La proposta modificata introduce una modifica per quanto concerne l'accesso alle informazioni nei procedimenti in cui entrano in gioco questioni relative alla sicurezza nazionale. Per rispettare il principio dell'eguaglianza delle armi e la giurisprudenza consolidata, si prevede che gli Stati membri possano accordare l'accesso ai fascicoli soltanto ai servizi statali specializzati (avvocati) qualora sia in gioco la sicurezza nazionale. Scopo della disposizione è garantire che il richiedente sia adeguatamente rappresentato pur evitando la divulgazione di informazioni sensibili o riservate. La norma autorizza il rappresentante (funzionario dello Stato, avvocato) a non avere contatti con il richiedente.

Articolo 24 (corrispondente all'articolo 20 della proposta del 2009)

La proposta modificata intende semplificare le disposizioni sulle persone con esigenze particolari: stabilisce i principi, ma lascia agli Stati membri la possibilità di decidere le modalità più appropriate.

In primo luogo, il titolo dell'articolo indica chiaramente, per coerenza con la definizione di cui all'articolo 2, lettera d), che ai fini della direttiva le procedure devono tenere conto della situazione specifica dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari: lo scopo è soprattutto chiarire che le esigenze procedurali particolari possono essere diverse dalle esigenze di accoglienza particolari.

Il primo paragrafo stabilisce che i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari devono essere identificati in tempi congrui. La disposizione è pienamente coerente con le norme in materia previste dalla proposta modificata di direttiva accoglienza; gli Stati membri possono avvalersi del meccanismo di cui all'articolo 22 di tale direttiva.

La proposta lascia agli Stati membri un'ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di identificazione dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, se tale esigenza si manifesta nel corso della procedura: questo avviene, in particolare, nel caso di taluni disturbi traumatici che possono emergere soltanto dopo un certo periodo di tempo.

Il secondo paragrafo illustra, in termini generali, il principio secondo cui i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari devono disporre di tempo sufficiente e del sostegno necessario per presentare gli elementi della domanda. Scopo della norma è concedere agli Stati membri il margine di manovra più ampio possibile per individuare le modalità concrete di attuazione della disposizione nei diversi casi.

Articolo 25 (corrispondente all'articolo 21 della proposta del 2009)

La proposta modificata intende essenzialmente estendere l'obbligo del rappresentante di assistere un minore non accompagnato. La portata dell'assistenza è precisata e ampliata per tener conto delle esigenze procedurali particolari dei minori non accompagnati. In base all'attuale disposizione, il rappresentante è tenuto ad assistere il minore per consentirgli di godere di tutti i diritti e adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla direttiva. È stato eliminato l'obbligo di imparzialità in quanto il rappresentante agisce nell'interesse del minore non accompagnato; è stato però specificato che il rappresentante deve agire secondo il principio dell'interesse superiore del minore.

Il paragrafo 2, lettera b), è stato soppresso poiché il fatto che il minore sia o sia stato coniugato non significa di per sé che non abbia bisogno di assistenza: si tiene conto così dei possibili casi di matrimonio forzato.

Al paragrafo 3, lettera a), il requisito secondo cui il colloquio dev'essere condotto da una persona con la necessaria conoscenza dei particolari bisogni dei minori è esteso anche ai colloqui sull'ammissibilità.

Il paragrafo 4 specifica che non solo i minori non accompagnati, ma anche i loro rappresentanti devono ricevere gratuitamente informazioni giuridiche e procedurali e che ciò vale anche per i casi di revoca dello status, coprendo così tutte le procedure disciplinate dalla direttiva.

Il paragrafo 5 introduce una modifica relativa alle visite mediche volte ad accertare l'età del minore, prescrivendo che se l'esame non approda a una chiara conclusione su questo punto il richiedente dev'essere considerato minore.

Il paragrafo 6 esclude la possibilità di applicare il principio della fondatezza alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite in caso di procedure di ricorso, per garantire la tutela degli interessi dei minori non accompagnati.

Articolo 26 (corrispondente all'articolo 22 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 27 (corrispondente all'articolo 23 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 28 (corrispondente all'articolo 24 della proposta del 2009)

L'articolo prevede la possibilità di respingere una domanda in quanto infondata se considerata implicitamente ritirata, purché sia stata adeguatamente esaminata in seguito a un colloquio personale.

Il paragrafo 2 prevede la possibilità che i richiedenti che si ripresentano all'autorità competente dopo un ritiro implicito presentino una nuova domanda dopo la sospensione dell'esame. In generale, questa nuova domanda non può essere considerata una domanda reiterata e di conseguenza non può essere giudicata inammissibile qualora non contenga nuovi elementi. Tuttavia, se il richiedente si ripresenta alle autorità oltre un anno dopo che la precedente domanda è stata considerata ritirata, gli Stati membri non sono tenuti in virtù della direttiva a riaprire l'esame e possono trattare la nuova domanda come domanda reiterata. Scopo di queste disposizioni è fornire strumenti per contrastare la ripetizione abusiva delle domande.

Articolo 29 (corrispondente all'articolo 25 della proposta del 2009)

La formulazione del paragrafo 1, lettera a), è stata allineata a quella di altri articoli della direttiva, senza modificare il contenuto della disposizione.

Articolo 30 (corrispondente all'articolo 26 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 31 (corrispondente all'articolo 27 della proposta del 2009)

La proposta modificata introduce numerosi cambiamenti per quanto riguarda la procedura di esame di primo grado e le procedure accelerate. Scopo dei cambiamenti è tenere conto delle specificità dei sistemi nazionali degli Stati membri e permettere di combattere gli abusi con maggiore flessibilità e mezzi più efficaci.

Il paragrafo 3 mantiene il termine generale di sei mesi per la conclusione della procedura di primo grado. Introduce però due deroghe aggiuntive: il caso in cui un gran numero di richiedenti presenti contemporaneamente domanda e quello in cui l'autorità accertante non può rispettare il termine a causa della mancata osservanza degli obblighi da parte del richiedente.

Gli Stati membri possono inoltre rimandare la conclusione della procedura se l'autorità accertante non può adottare una decisione a causa di una situazione incerta nel paese di origine che sia presumibilmente temporanea. In tal caso gli Stati membri possono superare il termine di 6 + 6 mesi, ma il richiedente mantiene il suo status di richiedente.

I motivi per esaminare una domanda in via prioritaria sono stati modificati per allineare la direttiva con la proposta modificata di direttiva accoglienza: gli Stati membri possono esaminare una domanda in via prioritaria qualora il richiedente sia vulnerabile. È stata modificata la terminologia per introdurre la nuova espressione "richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari". Tra i casi in cui l'esame prioritario è particolarmente giustificato si fa esplicito riferimento ai minori non accompagnati.

Il paragrafo 6 chiarisce che le motivazioni di cui al medesimo paragrafo possono essere addotte sia per accelerare l'esame, sia per effettuarlo alla frontiera. Questa modifica tiene conto dei sistemi nazionali degli Stati membri che applicano la procedura generale alla frontiera. Tuttavia, l'elenco dei casi in cui l'esame può essere accelerato o effettuato alla frontiera rimane esaustivo.

Sono stati reintrodotti due motivi per accelerare l'esame o effettuarlo alla frontiera:

la lettera e) riprende la lettera g) della direttiva del 2005 allo scopo di permettere di contrastare efficacemente le domande abusive. La formulazione è stata modificata: si stabilisce che questa motivazione può essere addotta nei casi in cui il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine. La modifica mira ad aggiungere alla motivazione un elemento obiettivo;

la lettera g) riprende la lettera m) della direttiva del 2005, che riguarda i casi di minaccia alla sicurezza nazionale o all'ordine pubblico. Si specifica che una domanda può essere esaminata

in via prioritaria se il richiedente può per gravi ragioni essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale.

È stato soppresso il paragrafo 7 della proposta del 2009. L'obbligo di effettuare un esame adeguato e completo è stato spostato nel nuovo paragrafo 7. Sono state eliminate le norme sulle domande manifestamente infondate poiché è stato reintrodotta l'articolo 28 della direttiva del 2005 che già le contempla.

Articolo 32 (corrispondente all'articolo 28 della direttiva del 2005)

L'articolo corrisponde all'articolo 28 della direttiva del 2005. Il cambiamento di contenuto riguarda i casi di minaccia alla sicurezza nazionale, poiché si tratta dell'unico motivo di esame accelerato che non può considerarsi manifestamente infondato in quanto non deriva dal fatto che la domanda è giudicata infondata. L'articolo 28 della proposta del 2009 è stato soppresso in quanto conteneva le stesse norme.

Articolo 33 (corrispondente all'articolo 29 della proposta del 2009)

La lettera d) è stata modificata poiché il termine "identica" era molto restrittivo e rendeva l'applicazione di questo motivo di inammissibilità praticamente impossibile e incompatibile con le norme sulle domande reiterate, in funzione delle quali questa disposizione era concepita. La proposta modificata chiarisce che i motivi di inammissibilità possono essere evocati se non emergono nuovi elementi da una domanda reiterata. È stato chiarito il collegamento con le domande reiterate (e la relativa definizione).

Articolo 34 (corrispondente all'articolo 30 della proposta del 2009)

Le norme sono state allineate alle regole generali sui colloqui personali per quanto riguarda il requisito che la persona che conduce il colloquio non indossi un'uniforme militare o di polizia.

Articolo 35 (corrispondente all'articolo 31 della proposta del 2009)

La proposta modificata autorizza esplicitamente il richiedente a contestare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo relativamente alle sue condizioni specifiche.

Articolo 36 (corrispondente all'articolo 34 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 37 (corrispondente all'articolo 33 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 38 (corrispondente all'articolo 32 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 39 (corrispondente all'articolo 38 della proposta del 2009)

A fini di coerenza è aggiunto un paragrafo 6 in virtù del quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto di paese terzo europeo sicuro: l'obbligo corrisponde a quello relativo ai paesi terzi sicuri.

Articolo 40 (corrispondente all'articolo 35, paragrafi 1-7 e 9, della proposta del 2009)

Le norme sulle domande ripresentate o reiterate sono state notevolmente chiarite per garantire una gestione efficace di tali domande. La definizione del termine "domanda reiterata" chiarisce il campo di applicazione di queste norme. Una domanda reiterata può essere considerata inammissibile se non vi sono nuovi elementi che corroborino in modo significativo la probabilità che il richiedente possa beneficiare dello status di protezione internazionale. L'esistenza di nuovi elementi dev'essere verificata con un esame preliminare. Se emergono nuovi elementi, la domanda reiterata dev'essere esaminata secondo le norme generali. Si specifica che se non vi sono nuovi elementi, la domanda va considerata inammissibile. Le regole sulle domande reiterate possono applicarsi anche nel caso in cui un minore non coniugato presenti una domanda separata.

Articolo 41 (corrispondente all'articolo 35, paragrafi 8 e 9, della proposta del 2009)

Il contenuto delle norme non è stato modificato, ma il testo è stato ristrutturato a fini di chiarezza.

Articolo 42 (corrispondente all'articolo 36 della proposta del 2009)

Il paragrafo 3, lettera b), è soppresso in quanto superfluo: la disposizione in questione è infatti prevista all'articolo 40, paragrafo 3.

Articolo 43 (corrispondente all'articolo 37 della proposta del 2009)

L'articolo resta invariato ma le modifiche degli articoli 31 e 33 ne ampliano l'ambito di applicazione mediante riferimenti. In virtù dei motivi aggiuntivi di esame accelerato, gli Stati membri possono esaminare questi casi anche nell'ambito di procedure di frontiera. Questo cambiamento delle regole sull'inammissibilità delle domande che non presentano nuovi elementi permette anche di ricorrere in modo più ampio alle procedure di frontiera.

Articolo 44 (corrispondente all'articolo 39 della proposta del 2009)

Nessuna modifica rispetto alla proposta del 2009.

Articolo 45 (corrispondente all'articolo 40 della proposta del 2009)

Il paragrafo 4 è modificato: gli Stati membri possono disporre che lo status di protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale diventa loro cittadino.

Articolo 46 (corrispondente all'articolo 41 della proposta del 2009)

Le norme sul diritto a un ricorso effettivo sono mantenute nella loro sostanza per garantire l'osservanza della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Le modifiche riguardano i seguenti elementi.

Al paragrafo 5, si chiarisce che il richiedente ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro fino al termine entro il quale può presentare ricorso.

Al paragrafo 6, è aggiunto un motivo per cui non deve applicarsi automaticamente l'effetto sospensivo, ossia il caso in cui la domanda è stata ritenuta infondata in quanto un altro Stato membro ha già concesso al richiedente lo status di rifugiato. Si specifica la possibilità di derogare al principio della sospensione automatica solo nei casi di accelerazione dell'esame o di inammissibilità. In seguito all'estensione dei motivi di esame accelerato di cui all'articolo 31, paragrafo 6, il presente paragrafo ha un ambito di applicazione più ampio che nella proposta del 2009.

Al paragrafo 9 è soppresso l'obbligo di stabilire i termini entro i quali il giudice deve prendere una decisione sul ricorso, per tenere conto delle specificità dei sistemi giuridici nazionali.

Il paragrafo 5 della direttiva del 2005 è soppresso per garantire la coerenza con il paragrafo 2 e con la direttiva qualifiche.